

REGIONE PIEMONTE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
a.s.l. n. 14

COMUNE DI TRASQUERA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Legge regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

VARIANTE STRUTTURALE VS1/14
art. 17, 4° comma L.R. 56/77 s.m.i.

Proposta tecnica del progetto preliminare


Giugno 2015

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

VDD-VS1

I PROGETTISTI

ARCHITETTI
Luigi Bovio e Milena Gibroni
Corso Disegna n°2,
28845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel.- fax. 0324/242343
Part. I.V.A. n° 01361600032



Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del procedimento

Le norme di attuazione del vigente P.R.G.C. del Comune di Trasquera (Vb) vengono integrate con il seguente nuovo art. 3.5.7.

Art. 3.5.7. - ASn - Aree per impianti di risalita, attrezzature accessorie e piste da sci (aree sciabili)

1) Oggetto dell'area:

parti del territorio ove si prevede l'insediamento di impianti di risalita (sky-lift, seggiovie, funivie e/o attrezzature di servizio all'attività sciistica) e piste di sci/aree sciabili come definite dalla L.R. n. 2/2009.

2) Destinazioni d'uso:

destinazioni proprie: sky-lift, seggiovie, funivie, attrezzature accessorie quali sky-bar, self-service, ristoranti, locali di ricovero delle attrezzature di servizio (battipista etc.), locali per il pronto soccorso, scuole di sci etc., residenze per custodi.

3) Tipi di interventi ammessi:

nuove costruzioni di impianti di risalita e di strutture e fabbricati a servizio dell'attività sciistica, nonché tutti gli interventi connessi e funzionali alle attività sciistiche stesse.

Inoltre sono ammessi i seguenti interventi:

MO, MS, RC1, RC2, RE, NC, D, Ampliamento, Sostituzione edilizia

4) Modalità di intervento:

- titoli abilitativi secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia" e delle leggi regionali in materia;
- in sede di Consiglio Comunale possono essere individuati parti ed ambiti ove si prescrive che l'attuazione avvenga tramite strumenti esecutivi (P.E.C. o P.E.C.O.) artt. 43 e 44 L.R. 56/77 e s. m. e i.

5) Parametri:

Per le attrezzature e gli edifici al servizio dell'attività sciatoria:

- RC: rapporto di copertura massimo = 50% di SF; la volumetria massima realizzabile su tutta l'area identificata ai sensi del presente art. non può superare i 2000 mc. per singolo intervento, con un massimo complessivo per tutta l'area come perimetrata pari a mc. 5000.
- H : altezza massima degli edifici = 9,00 ml.
- dc: distanza dai confini = 5,00 ml. (o a norma di Codice Civile in caso di edificazioni presenti su aree confinanti e di edifici preesistenti sulle aree di intervento); in caso di accordo tra confinanti (registrato e trascritto) è ammessa l'assunzione di servitù per distanze inferiori.

6) Misure di mitigazione ambientale:

Nelle aree sciabili di cui al presente articolo valgono le seguenti misure di mitigazione dei possibili effetti ambientali da osservare in sede di progettazione e realizzazione degli interventi connessi alla pratica dello sci.

Poiché l'impatto maggiore è prevedibile con la realizzazione di impianti di risalita a fune come le funivie o le cabinovie ed è soprattutto legato alla presenza dei sostegni e delle cabine con possibili interferenze con lo skyline, tali aspetti dovranno essere attentamente valutati e mitigati in sede progettuale.

In particolare dovrà essere valutata attentamente la tipologia della struttura dell'armamento, favorendo l'impiego di strutture snelle e a minor peso visivo, e dovranno essere ricercati le più efficaci posizioni per i sostegni sia in termini funzionali che paesaggistici.

Per la realizzazione degli impianti di risalita e delle piste da discesa, in fase di progettazione occorrerà supportare le scelte operate con attente valutazioni sotto il profilo idrogeologico al fine di minimizzare le interferenze con le aree a pericolosità geologica e valanghiva.

Per quanto attiene la realizzazione di eventuale viabilità di cantiere, per l'accesso alle aree di lavoro, nei punti in cui le stesse non siano raggiungibili mediante viabilità forestale esistente, si dovrà creare una nuova viabilità o utilizzare l'elicottero per la realizzazione di tutte le lavorazioni.

Per quanto riguarda la fauna e le possibili interferenze con gli habitat di interesse comunitario e particolari specie floristiche, nelle fasi progettuali sarà necessario provvedere ad un'attenta analisi di dettaglio delle aree interessate, al fine di individuare la presenza di specie che potrebbero essere minacciate dalla realizzazione delle opere, e provvedere ai necessari interventi di mitigazione, quali ad esempio lo spostamento dei tracciati, la localizzazioni dei sostegni impiegare sistemi di evidenziazione delle linee sospese, utilizzare cavi di maggior spessore, evitare la formazione dei cavi in trincea. ecc..

Si richiamano inoltre le indicazioni contenute al cap. 9 (misure di mitigazione) del Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Strutturale VS1.

Con particolare riferimento alla tutela delle vette e dei crinali, alla compatibilità degli interventi con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche, alla tutela delle superfici forestali, si richiamano gli artt. 13 delle NTA (Aree di Montagna) e 16 (Territori coperti da foreste e da boschi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Si richiamano altresì le normative nazionali e regionali vigenti in materia forestale.

Quanto sopra, fatte salve le indicazioni e prescrizioni che emergeranno dalle specifiche fasi di VIA sui singoli progetti.

Note:

1. Le aree oggetto della presente norma, individuate sulle tavole di zonizzazione del Piano, in effetti sono zone il cui uso attuale è agricolo e semirurale, ne consegue che sarà comunque ammessa l'attività edificatoria che regola tutte le altre zone agricole; valgono quindi le norme di cui agli artt. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.6. delle presenti Norme di Attuazione; tuttavia, poiché la destinazione specifica è quella di cui all'oggetto del presente articolo, gli interventi di nuovo impianto che richiedono titolo abilitativo all'attività edilizia (comprese quindi le recinzioni) dovranno essere sottoposti a preventivo parere del Consiglio Comunale che valuterà caso per caso sulla scorta dei programmi di sviluppo dell'attività per gli sport invernali.
2. Si richiamano i disposti della L.R. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"
3. Si richiamano i disposti di cui all'art. 5.3.2.